Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 140

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 28 maggio 1963 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1962

1963

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1962, n. 2072.

Trasformazione in Istituto d'arte della Scuola d'arte di Castelli (Teramo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, concernente l'ordinamento dell'istruzione artistica;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 651, concernente la classifica e trasformazione di Istituti e Scuole d'arte;

Ritenuta l'opportunità di trasformare la Scuola d'arte di Castelli in Istituto d'arte;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1961 la Scuola d'arte di Castelli è trasformata in Istituto d'arte del quale è approvata la pianta organica annessa al presente decreto e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

La spesa di L. 7.500.000 (settemilionicinquecentomila), corrispondente ai tre quarti della maggiore somma occorrente per il mantenimento dell'Istituto d'arte di cui all'art. 1, graverà sul cap. 240 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1961-62 e corrispondenti negli esercizi futuri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1962

GRONCHI

BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 31. — VILLA

Pianta organica dell'Istituto d'arte di Castelli

Sezione: Arte della ceramica

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
1. Direttore	1	—	—
2. Insegnante di religione	—	1	—
3. Insegnante di lingua italiana, storia, geografia ed educazione civica	1	—	In tutte le classi
4. Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate	1	—	In tutte le classi con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia, geografia ed educazione civica
5. Insegnante di matematica, fisica e contabilità	1	—	In tutte le classi
6. Insegnante di scienze naturali e chimica	1	—	In tutte le classi
7. Insegnante di disegno geometrico, architettonico e prospettiva	1	—	In tutte le classi
8. Insegnante di disegno dal vero	1	—	In tutte le classi
9. Insegnante di plastica	1	—	In tutte le classi
10. Insegnante di tecnologia	—	1	—
11. Insegnante di ceramica, con la direzione del laboratorio e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
12. Insegnante d'arte applicata per la decorazione ceramica	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
13. Insegnante d'arte applicata per la formatura e la foggiatura	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
14. Insegnante d'arte applicata per i forni e le macchine	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
15. Segretario economo	1	—	—
16. Applicato di segreteria	1	—	—
17. Bidelli	2	1	—

N.B. — I titolari sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per la pubblica istruzione
BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1963, n. 693.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 18. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio è aggiunto quello di « Statistica industriale ».

Art. 22. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti i seguenti:

Storia della lingua latina;
Archeologia delle provincie romane;
Paletnologia;
Numismatica;
Epigrafia greca;
Archeologia orientale;
Filologia iranica;
Storia dell'arte islamica.

Art. 44. — Tra le materie complementari del corso di laurea in Scienze naturali la denominazione dello insegnamento di « Ecologia applicata » viene mutata in quella di « Geologia applicata ».

Art. 56. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze agrarie sono aggiunti i seguenti:

Igiene zootecnica;
Tecnica commerciale dei prodotti agricoli;
Miglioramento genetico delle piante coltivate.

Gli articoli 130 e 131 relativi alla scuola di specializzazione in Medicina legale e gli articoli 132 e 133 relativi alla scuola di specializzazione in Infortunistica e nelle Assicurazioni sociali sono abrogati e al loro posto sono inseriti gli articoli relativi alla scuola di specializzazione in Medicina legale e delle assicurazioni.

Scuola di specializzazione in Medicina legale e delle assicurazioni

Art 130. — E' istituita la scuola di specializzazione in Medicina legale e delle assicurazioni.

Art 131 — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1° *anno*:

1) Il danno della persona nell'ambito del diritto penale e civile. Deontologia medica;
2) Tanatologia. Tecnica e diagnostica delle autopsie medico-legali;
3) Identificazione e tecniche di laboratorio medico-legale;
4) Lesività medico-legale (traumatologia, asfissiologia ecc.);
5) Nozioni generali di diritto e di procedura penale;
6) Nozioni generali di diritto civile e previdenziale;
7) Assicurazioni sociali e private 1°;
8) Nozioni generali di biologia (per laureati in Giurisprudenza);

2° *anno*:

1) Il danno alla persona nell'ambito del diritto penale e civile e sua valutazione. Semeiotica medico-legale;
2) Psicopatologia e psichiatria forensi;
3) Antropologia criminale;
4) Ostetricia e afrodisiologia forensi. Nozioni di tossicologia forense;
5) Assicurazioni sociali e private 2°;
6) Medicina legale militare e pensionalistica;
7) Igiene del lavoro;

I corsi saranno integrati da conferenze su argomenti di Medicina legale ed assicurativa: da esercitazioni sotto forma di internato, da visite a stabilimenti industriali, istituti di prevenzione e pena.

Art. 132. — Alla scuola potranno iscriversi tanto i laureati in Medicina e chirurgia in numero massimo di 10 per ogni anno di corso, che quelli in Giurisprudenza in numero massimo di 2 per ogni anno di corso (con obbligo dell'esame sub. 8° al 1° anno). Obbligo di frequenza alle lezioni ed esercitazioni.

Alla fine del 1° e 2° anno gli iscritti dovranno sostenere esami di profitto sulle rispettive materie di insegnamento, e chi non avesse superato tutti quelli del 1° non potrà essere ammesso al 2°.

In casi particolari, da valutarsi dal Consiglio di facoltà, su proposta del direttore della scuola, potrà essere consentita l'ammissione diretta al 2° corso con o senza esonero dagli esami del 1° corso, a candidati in possesso di particolari titoli da valutarsi caso per caso.

Art. 133. — L'esame di diploma si svolgerà secondo le consuetudini dello statuto universitario, e consterà di una dissertazione originale e scritta su un argomento di medicina legale o di medicina delle assicurazioni. Il superamento dell'esame di diploma, dà diritto al titolo di « Specialista in medicina legale e delle assicurazioni ».

Art. 137, relativo alla scuola di specializzazione in Odontoiatria e protesi dentaria, è modificato nel senso che la parte riguardante gli insegnamenti è abrogata e sostituita dalla seguente:

Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1° *anno*:

1) Embriologia, anatomia e fisiologia della bocca e dei denti;
2) Farmacologia speciale odontoiatrica;
3) Patologia speciale e semeiotica dalla bocca e dei denti;
4) Radiologia;
5) Odontotecnica;
6) Microbiologia della bocca e dei denti;

2° *anno*:

1) Anatomia patologica dentaria ed orale;
2) Clinica odontoiatrica e stomatologica;
3) Odontoiatria conservativa;
4) Chirurgia dentaria e stomatologica;
5) Protesi dentaria;
6) Ortodonzia.

Dopo l'art. 228 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli riguardanti l'istituzione della

Scuola di specializzazione in scienze nucleari applicate

Art. 229. — Alla Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali è annessa una scuola di specializzazione in « Scienze nucleari applicate » avente lo scopo di dare mediante corsi teorici e di carattere sperimentale, una preparazione specifica nelle scienze nucleari per quanto concerne le applicazioni fisiche, chimiche e biochimico-fisiche.

Art. 230. — La durata della scuola è biennale e consisterà di insegnamenti teorici propedeutici e di insegnamenti teorici e di esercitazioni pratiche di laboratorio a carattere applicativo.

Art. 231. — Gli insegnamenti impartiti durante il primo anno sono distinti in insegnamenti propedeutici comuni ai vari indirizzi ed in insegnamenti speciali per ciascuno degli indirizzi: fisico, chimico e biochimico-fisico.

Insegnamenti propedeutici comuni ai tre indirizzi:

Complementi di matematica;
Complementi di fisica ed introduzione alla fisica nucleare sperimentale;
Fisica atomica;
Radiochimica con esercitazioni di laboratorio;
Strumentazione e tecniche di misura delle radiazioni con esercitazioni;
Dosimetria ed elementi di protezione delle radiazioni.

Insegnamenti dell'indirizzo fisico:

Fisica nucleare;
Fisica del reattore;
Strumentazione elettronica e servomeccanismi;
Regolazione e controllo dei reattori nucleari;
Effetti delle radiazioni sui materiali;
Separazione isotopi stabili e spettrometria di massa;
Giacimenti di minerali radioattivi;
Esercitazioni di laboratorio di fisica nucleare.

Insegnamenti dell'indirizzo chimico:

Chimica dei reattore;
Metallurgia dei materiali per reattori;
Chimica delle radiazioni;
Procedimenti chimici industriali per i reattori;
Fisica nucleare;
Fisica del reattore;
Giacimenti di minerali radioattivi;
Esercitazioni di laboratorio di chimica nucleare.

Insegnamenti dell'indirizzo biochimico-fisico:

Metodologie radioisotopiche;
Elementi di biochimica fisica;
Tecniche di preparazioni di radionuclidi e loro composti;
Applicazioni biologiche dei radioelementi;
Applicazioni mediche dei radioelementi.
Effetti biologici e genetici delle radiazioni;
Fisica sanitaria e radioprotezione;
Esercitazioni di laboratorio di tecniche radioisotopiche.

Verranno inoltre tenuti brevi cicli di lezioni su argomenti monografici e di attualità, conferenze e seminari.

L'insegnamento del primo anno di corso sarà integrato da visite e brevi permanenze presso laboratori di centri nucleari e di altri enti specializzati in applicazioni di radioelementi. Il secondo anno di corso consiste nella permanenza per almeno sei mesi in un laboratorio universitario o in laboratori di centri nucleari o di altri enti specializzati nelle applicazioni dei radioelementi; durante tale periodo gli allievi saranno avviati, sotto il controllo della scuola, ad una ricerca sperimentale i cui risultati costituiranno l'argomento di una tesi scritta che verrà discussa in sede di esame per il conseguimento del diploma di specializzazione. Durante tale periodo verranno inoltre svolti brevi cicli di lezioni su argomenti monografici.

Art. 232. — Le lezioni e le esercitazioni pratiche per il primo anno di corso saranno tenute di massima nei locali degli Istituti chimico e fisico dell'Università.

Talune particolari esercitazioni pratiche ed il lavoro sperimentale per la dissertazione da presentare all'esame di diploma verranno effettuati sotto il controllo del docente relatore, presso i laboratori di Istituti universitari o presso altri centri che verranno indicati all'inizio di ogni anno dal Consiglio della scuola.

Art. 233. — Sono ammessi alla scuola di specializzazione i laureati in: Chimica, Fisica e Matematica e Fisica, Matematica, Ingegneria, Scienze naturali, Biologiche e Geologiche, Agraria, Farmacia, Medicina e chirurgia e Medicina veterinaria e in Chimica industriale, che soddisfino ai requisiti fissati anno per anno dal Consiglio della scuola. I laureati in Scienze naturali e biologiche, in Agraria, Farmacia, Medicina e chirurgia, Medicina veterinaria potranno essere ammessi a seguire il solo indirizzo biochimico-fisico.

Art. 234. — Un certificato di frequenza e profitto è rilasciato al termine del primo anno agli iscritti che avranno:

a) frequentato regolarmente i corsi teorici e le esercitazioni teoriche e pratiche;

b) superato gli esami relativi ad almeno tre dei corsi propedeutici che verranno stabiliti annualmente dal direttore della scuola e gli esami relativi ad almeno tre dei corsi speciali contemplati in uno dei tre indirizzi, oltre all'esame di esercitazioni di laboratorio.

Un diploma di specializzato in Scienze nucleari è rilasciato al termine del secondo anno agli allievi che oltre agli esami prescritti per il primo anno avranno superato un esame di diploma consistente in una dissertazione scritta di carattere sperimentale, da sostenersi davanti ad una apposita Commissione costituita da sette insegnanti della scuola.

Nel certificato di frequenza e profitto e nel diploma di specializzazione verrà riportata l'indicazione dell'indirizzo di studi seguito.

Art. 235. — Le Commissioni degli esami di profitto per il primo anno di corso sono costituite da insegnanti del corso secondo le vigenti norme per gli esami universitari.

La Commissione per l'esame di diploma è formata da sei membri scelti dal direttore fra gli insegnanti della scuola e dal direttore stesso.

Art. 236. — La Direzione della scuola è affidata ad un direttore e ad un vice-direttore che sono assistiti da un Consiglio della scuola.

Art. 237. — Insegnanti della scuola sono scelti fra i docenti dei corsi di laurea della Facoltà di scienze. Per taluni particolari insegnamenti il direttore della scuola può avvalersi di docenti di altre Facoltà o di esperti in campo nucleare.

Di uno stesso insegnamento genericamente indicato nell'elenco di cui all'art. 231 possono venire incaricati più docenti aventi specifica competenza nelle diverse parti del programma.

Art. 238. — Il Consiglio della scuola si compone di tutti gli insegnanti della medesima; esso fa le proposte relative all'ordinamento degli studi ed insegnamento, e dà pareri su tutti i provvedimenti riguardanti la scuola stessa. Il Consiglio nomina un direttore ed un vice-direttore della scuola scegliendoli tra i docenti della Facoltà di Scienze facenti parte del Consiglio stesso.

La Direzione della scuola, udito il Consiglio, determina annualmente quale dei corsi verranno effettuati e dovranno essere seguiti dagli allievi in possesso delle varie lauree contemplate per l'ammissione alla scuola.

La Direzione della scuola, udito il Consiglio, si riserva all'inizio di ogni anno di effettuare variazioni del programma del corso allo scopo di aggiornamento e renderà di pubblica conoscenza le eventuali variazioni apportate.

Art. 239. — La Direzione della scuola determina l'impiego delle tasse di iscrizione e dei contributi di laboratorio e di tutti gli eventuali contributi che verranno versati da enti interessati alla preparazione di personale specializzato in campo nucleare, per il funzionamento della scuola.

La Direzione provvederà inoltre all'attrezzatura ed allo sviluppo dei laboratori con i fondi che verranno messi a disposizione della Direzione stessa dagli enti interessati alla preparazione di tecnici specializzati in campo nucleare. La Direzione si avvale nell'esplicazione delle sue funzioni dell'opera tecnica di docenti della scuola in qualità di segretari per i vari indirizzi; stabilisce inoltre annualmente l'organico del personale tecnico ed amministrativo necessario al funzionamento della scuola.

Art. 240. — Gli iscritti alla scuola sono tenuti al pagamento di una tassa di iscrizione, di una soprattassa di esami e contributi generali pari a quella prevista per gli studenti della Facoltà, di una tassa di diploma di L. 6000 a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

La misura dei contributi per le esercitazioni di laboratorio e per le altre prestazioni di cui gli iscritti usufruiscono durante il corso di studi, sarà fissato anno per anno dal Consiglio di amministrazione della Università su proposta della Direzione della scuola stessa.

Disposizioni particolari e transitorie

Art. 241. — I laureandi che avranno già superato tutti gli esami di profitto previsti per il corso di laurea al quale risultano iscritti, e che sosterranno la sola dissertazione di laurea nella sessione di esami immediatamente successiva alla data di inizio dei corsi (sessione straordinaria di febbraio) potranno essere ammessi a frequentare le lezioni ed esercitazioni in qualità di uditori. All'atto del conseguimento della laurea potranno essere iscritti alla scuola e verrà tenuto conto al fine della clausola *a*) dell'art. 234, relativa alla frequenza, del numero delle presenze alle lezioni ed esercitazioni teoriche e pratiche.

Art. 242. — In via transitoria e per i primi tre anni di funzionamento della scuola potranno essere ammessi, in seguito a parere favorevole della Direzione, a frequentare il secondo anno della scuola di specializzazione coloro che negli anni precedenti hanno frequentato, superando tutti gli esami prescritti, i corsi di perfezionamento patrocinati dal CNRN o dal CNEN. Coloro che hanno frequentato i corsi di tecniche radioisotopiche patrocinati dal CNRN e dal CNEN potranno, sempre nel periodo di funzionamento della scuola succitato, ottenere il certificato di frequenza e profitto per il primo anno effettuando appositi corsi integrativi e sostenendo gli esami prescritti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 169, foglio n. 91. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1963.

Classificazione tra le statali della Strada statale n. 420 « Sabbionetana », in provincia di Mantova e Cremona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, n. 1014, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959, registro n. 26, foglio n. 30, e pubblicato in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e, per gli effetti della ripetuta legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuta l'opportunità di includere nella rete delle Strade statali la strada « Mantova-Gazzuolo-Casalmaggiore » della lunghezza di km. 39+600 (compresa al n. 192 del piano anzidetto);

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art 15 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è classificata statale la strada « Mantova-Gazzuolo-Casalmaggiore » con la denominazione di « Strada statale n. 420 Sabbionetana ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1963

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1963
Registro n. 19 Lavori pubblici, foglio n. 47

(4885)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1963.

Classificazione tra le statali di due strade denominate Strada statale n. 423 « Urbinate » e Strada statale n. 424 « della Val Cesano », in provincia di Pesaro-Urbino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959, registro n. 26, foglio n. 30, e pubblicato in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126 è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuta l'opportunità di inserire nella rete delle statali le due strade:

« innesto Strada statale n. 16 presso Santa Maria delle Fabbrecce-Montecchio-Gallo-innesto Strada statale n. 73-*bis* ad Urbino » lunga km. 31 + 468;

« innesto Strada statale n. 16 presso stazione Mondolfo-Marotta-Pergola-innesto Strada statale n. 3 a Cagli » lunga km. 54 + 000;

comprese (ai numeri 276 e 286) nel predetto piano generale;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 12 febbraio 1958, n. 126:

la strada « innesto Strada statale n. 16 presso Santa Maria delle Fabbrecce-Montecchio-Gallo-innesto

Strada statale n. 73-*bis* ad Urbino » della lunghezza di km. 31 + 468, è classificata statale con la denominazione di: Strada statale n. 423 « Urbinate »;

la strada « innesto Strada statale n. 16 presso stazione Mondolfo-Marotta-Pergola-innesto Strada statale n. 3 a Cagli » della lunghezza di km. 54 + 000, è classificata statale con la denominazione di: Strada statale n. 424 « della Val Cesano ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1963

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1963
Registro n. 19 Lavori pubblici, foglio n. 25

(4887)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1963.

Modificazioni al regolamento del concorso pronostici abbinato al giuoco del lotto denominato Enalotto, approvato con decreto ministeriale 29 ottobre 1957 e modificato con decreto ministeriale 17 marzo 1960.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806;

Visto il decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro del 9 luglio 1957, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1957, registro n. 20 Finanze, foglio n. 175, con il quale è stato istituito un concorso pronostici abbinato al giuoco del lotto:

Visto il decreto del Ministro per le finanze del 10 luglio 1957, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1957, registro n. 20 Finanze, foglio n. 176, con il quale l'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) è stato incaricato della gestione del concorso predetto;

Visto il regolamento del concorso pronostici abbinato al giuoco del lotto, denominato « Enalotto », approvato con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro del 29 ottobre 1957 registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1958, registro n. 1 Finanze, foglio n. 2, modificato con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro del 17 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1960, registro n. 16 Finanze, foglio n. 1;

Vista la legge 8 giugno 1962, n. 587;

Visto il decreto del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'agricoltura e foreste e per il turismo e spettacolo del 31 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1962, registro n. 23 Finanze, foglio n. 303;

Ritenuta l'opportunità di modificare il suddetto regolamento;

Decreta:

Sono approvate le seguenti modifiche al regolamento del concorso pronostici abbinato al giuoco del lotto, denominato « Enalotto »:

Art. 1. — Il secondo periodo è sostituito dal seguente:

« Detto concorso, istituito col decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, n. 16781 del 9 luglio 1957, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1957, registro n. 20 Finanze, foglio n. 175, è disciplinato dalle norme per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, numero 496, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, nonchè dal presente regolamento speciale ».

Art. 5. — E' sostituito dal seguente:

« La posta unitaria di partecipazione al concorso è di L. 71,25 per colonna. La giuocata minima non può essere inferiore a due poste.

Per partecipare al concorso occorre consegnare la scheda compilata e pagare le poste relative. La partecipazione dovrà effettuarsi presso gli uffici dell'Ente gestore appositamente designati. A scelta e sotto la esclusiva responsabilità dei partecipanti, la partecipazione può altresì effettuarsi presso « ricevitori autorizzati » dall'Ente, i quali agiscono per incarico dei partecipanti e sono obbligati ad osservare e fare osservare dai partecipanti stessi tutte le norme che disciplinano il concorso. Il partecipante è tenuto a corrispondere al ricevitore, a titolo di rimborso spese e compenso per ogni giuocata, la somma di L. 3,75 per colonna. Analoga somma è dovuta quando l'accettazione delle giuocate è fatta presso gli uffici dell'Ente gestore.

Il monte premi è costituito dalle percentuali dello ammontare complessivo delle poste, indicate nell'art. 3 del decreto del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'agricoltura e foreste e per il turismo e spettacolo del 31 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1962, registro n. 23 Finanze, foglio n. 303, e calcolate in base alla legge 8 giugno 1962, n. 587 ».

Art. 15. — Il primo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente:

« Qualora il premio unitario delle tre categorie o di una di esse sia inferiore a L. 10.000, l'Ente gestore può provvedere, in sostituzione del Bollettino ufficiale di cui al comma precedente, ad elencare in un apposito Bollettino ufficiale da porre in visione presso ogni singola ricevitoria, gli estremi delle schede recanti colonne aventi diritto al premio suddetto, limitatamente alle schede convalidate in ogni ricevitoria ».

Art. 15. — Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« A pena di decadenza da ogni diritto, tale reclamo deve essere accompagnato dalla parte figlia della scheda di partecipazione al concorso e deve pervenire al competente ufficio dell'Ente gestore entro e non oltre il sesto giorno successivo alla data di pubblicazione degli estremi delle schede con giuocate vincenti nel Bollettino ufficiale o nel Bollettino di ricevitoria ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 marzo 1963

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1963
Registro n. 15 Finanze, foglio n. 181. — BAIOCCHI

(5182)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1963.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXIII Fiera di Ancona - Mostra mercato internazionale della pesca, degli sports nautici ed attività affini ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127. riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella XXIII Fiera di Ancona Mostra-mercato internazionale della pesca, degli sports nautici ed attività affini che avrà luogo ad Ancona dal 22 giugno al 7 luglio 1963 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 27 aprile 1963

p. *Il Ministro:* GASPARI

(5183)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1963.

Nomina di un componente del Comitato regionale della agricoltura e delle foreste per la Liguria.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il proprio decreto in data 12 agosto 1961, con cui si è provveduto alla nomina di nuovi componenti del Comitato regionale dell'agricoltura e delle foreste per la Liguria, a norma dell'art. 3, IV comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454;

Considerato che l'Alleanza nazionale dei contadini con nota n. 0959 del 6 maggio 1963 ha designato come proprio rappresentante, in seno al predetto Comitato regionale il sig. Russo Otello;

Ritenuto di dover provvedere in conformità;

Decreta:

Ai fini previsti dall'art. 3, IV comma, della legge 2 giugno 1961 n. 454, il sig. Russo Otello è nominato componente del Comitato regionale dell'agricoltura e delle foreste per la Liguria.

Roma, addì 20 maggio 1963

Il Ministro: RUMOR

(5205)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo scientifico statale « Lazzaro Spallanzani », di Reggio Emilia, ad accettare una donazione.

Con decreto del Prefetto della provincia di Reggio Emilia n. 5388 del 20 marzo 1963, il preside del Liceo scientifico statale « Lazzaro Spallanzani », di Reggio Emilia, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è autorizzato ad accettare la colleghi, alunni ed estimatori dell'estinto prof. Alfredo Dall'Oglio, la donazione della somma di L. 340.555 per l'istituzione di un premio di studio annuale intitolato « Prof. Alfredo Dall'Oglio ».

(4328)

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « Michelangiolo », di Firenze, ad accettare una donazione.

Con decreto del Prefetto della provincia di Firenze numero 3513 del 28 novembre 1962, il preside del Liceo ginnasio statale « Michelangiolo », della città, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è autorizzato ad accettare dalla famiglia Moro, per onorare la memoria dei due familiari scomparsi, la donazione della somma di L. 400.000 per l'istituzione di un premio di studio biennale intitolato « Preside Giovanni Moro e dottor Maurizio Moro ».

(4329)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo di diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale

Il dott. Giuseppe Zerillo, nato a Mazara del Vallo il 9 luglio 1932, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Palermo.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Palermo.

(4331)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA LOMBARDIA

Approvazione del piano di zona del comune di Pizzighettone (Cremona)

Con decreto provveditoriale in data 6 aprile 1963, n. 4215 è stato approvato il piano di zona del comune di Pizzighettone, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(5036)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento della natura giuridica di bonifica al Consorzio canale di Cento

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 settembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1963 al registro n. 9, foglio n. 154, è stata riconosciuta la natura giuridica di Consorzio di bonifica al Consorzio canale di Cento, con sede in Cento (Ferrara).

(4286)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pontremoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1963, il comune di Pontremoli (Massa Carrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5253)

Autorizzazione al comune di Castel di Ieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1963 il comune di Castel di Ieri (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4999)

Autorizzazione al comune di Castel del Monte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1963 il comune di Castel del Monte (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5000)

Autorizzazione al comune di Molina Aterno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1963 il comune di Molina Aterno (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.040.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5001)

Autorizzazione al comune di Prata d'Ansidonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1963 il comune di Prata d'Ansidonia (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.121.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5002)

Autorizzazione al comune di Goriano Sicoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1963 il comune di Goriano Sicoli (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.130.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5003)

Autorizzazione al comune di Gagliano Aterno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1963 il comune di Gagliano Aterno (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.956.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5004)

Autorizzazione al comune di Fontecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1963 il comune di Fontecchio (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.754.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5005)

Autorizzazione al comune di Corfinio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1963 il comune di Corfinio (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5006)

Autorizzazione al comune di Fagnano Alto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1963 il comune di Fagnano Alto (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5007)

Autorizzazione al comune di Tione degli Abruzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1963 il comune di Tione degli Abruzzi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.509.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5008)

Autorizzazione al comune di Montereale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1963 il comune di Montereale (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5009)

Autorizzazione al comune di Collepietro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1963 il comune di Collepietro (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.532.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5010)

Autorizzazione al comune di Aielli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1963 il comune di Aielli (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.830.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5011)

Autorizzazione al comune di Barisciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1963 il comune di Barisciano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.940.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5012)

Autorizzazione al comune di Barete ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1963 il comune di Barete (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5013)

Autorizzazione al comune di Pratola Peligna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1963 il comune di Pratola Peligna (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5014)

Autorizzazione al comune di Cocullo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1963 il comune di Cocullo (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5015)

Autorizzazione al comune di Poggio Picenze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1963 il comune di Poggio Picenze (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5016)

Autorizzazione al comune di Acciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1963 il comune di Acciano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5017)

Autorizzazione al comune di Celano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1963 il comune di Celano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5018)

Autorizzazione al comune di Cerchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1963 il comune di Cerchio (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.208.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5019)

Autorizzazione al comune di Castelvecchio Subequo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1963 il comune di Castelvecchio Subequo (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5020)

Autorizzazione al comune di Castelvecchio Calvisio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1963 il comune di Castelvecchio Calvisio (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.160.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5021)

Autorizzazione al comune di Calascio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1963 il comune di Calascio (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.737.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5022)

Autorizzazione al comune di Castellafiume ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1963 il comune di Castellafiume (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5023)

Autorizzazione al comune di Tricarico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1963 il comune di Tricarico (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5024)

Autorizzazione al comune di Stigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1963 il comune di Stigliano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5025)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 99

Corso dei cambi del 27 maggio 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,19	621,25	621,22	621,31	621,25	621,13	621,27	621,15	621,15	621,40
$ Can.	576,26	576,40	576,40	576,30	574,75	576,16	576,30	576,15	576,10	576,20
Fr. Sv.	143,86	143,82	143,815	143,86	143,80	143,86	143,85	143,85	143,85	143,87
Kr. D.	89,99	89,98	89,96	89,98	89,95	90 —	89,965	89,95	89,96	89,96
Kr. N.	86,94	86,94	86,95	86,92	87 —	86,84	86,95	86,90	86,89	86,89
Kr. Sv.	119,77	119,75	119,82	119,78	119,75	119,77	119,70	119,80	119,75	119,75
Fol.	172,80	172,81	172,85	172,85	172,80	172,76	172,72835	172,80	172,78	172,80
Fr. B.	12,46	12,458	12,4560	12,4605	12,455	12,46	12,45625	12,46	12,46	12,46
Franco francese	126,80	126,79	126,77	126,80	126,80	126,79	126,785	126,80	126,79	126,80
Lst.	1739,33	1739,40	1739,55	1739,60	1739 —	1739,12	1739,35	1739,42	1739,35	1738,60
Dm. occ.	156,03	156,05	156,09	156,09	156,02	156,03	156,07	156,05	156,06	156,13
Scell. Austr.	24,05	24,05	24,04	24,065	24 —	24,05	24,06125	24,05	24,05	24,05
Escudo Port.	21,70	21,69	21,7225	21,695	21,70	21,69	21,69	21,67	21,69	21,69

Media dei titoli del 27 maggio 1963

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	106,15
Redimibile 3,50 % 1934	92,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,75
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,975
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,625
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,875
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,35
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	101,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	102,55
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,325

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 maggio 1963

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	621,29
1 Dollaro canadese	576,30
1 Franco svizzero	143,855
1 Corona danese	89,972
1 Corona norvegese	86,935
1 Corona svedese	119,77
1 Fiorino olandese	172,842
1 Franco belga	12,458
1 Franco francese	126,792
1 Lira sterlina	1739,475
1 Marco germanico	156,08
1 Scellino austriaco	24,063
1 Escudo Port.	21,692

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di venticinque società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 maggio 1963, le seguenti Società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina dei liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa di produzione e lavoro « Adriatica » con sede in Brindisi, costituita per rogito Greco in data 23 marzo 1957, rep. 19067;

2) Società cooperativa agricola « Piccoli Produttori Lavino Foiano » con sede in Anzola Emilia (Bologna), costituita per rogito Barisone in data 18 febbraio 1955, rep. n. 14900;

3) Società cooperativa di produzione e lavoro « Vita Nuova » con sede in Roccamonfina (Caserta) costituita per rogito Marchegiano in data 16 luglio 1944;

4) Società cooperativa « La Repubblica » con sede in Scandale di Catanzaro costituita per rogito Ioele in data 14 settembre 1946;

5) Società cooperativa « Industrie Conserve Alimentari SCICA » con sede in Rossano (Cosenza) costituita per rogito Labonia in data 18 dicembre 1954, rep. 3392;

6) Società cooperativa agricola « Montana San Gualberto Coltivatori Diretti » con sede in Vallerotonda (Frosinone) costituita per rogito Violo in data 14 gennaio 1953, rep. 114;

7) Società cooperativa agricola « di Montecorto e Pratolungo », con sede in Pratolungo (Massa) costituita per rogito Bruno in data 5 aprile 1949, rep. 1019;

8) Società cooperativa di produzione e lavoro « Lavoratori Appalti Ferroviari Diversi - C.L.A.F.E.D. » con sede in Milano costituita per rogito Scannone in data 30 dicembre 1953, repertorio 11149;

9) Società cooperativa « Edificatrice Speranza », con sede in Milano, costituita per rogito Serpi, in data 17 giugno 1955, rep. 19184;

10) Società cooperativa edilizia « Il Disco fra dipendenti telefonici », con sede in Modena, costituita per rogito Gregni, in data 21 aprile 1955, rep. 14712;

11) Società cooperativa edilizia « Impiegati Consorzi Opere di Bonifica C.E.I.C.O.B. » con sede in Modena, costituita per rogito Sibordi in data 10 ottobre 1955, rep. 1065;

12) Società cooperativa edilizia fra dipendenti Statali di Ruolo « Alessandro Tassoni » con sede in Modena, costituita per rogito Giannotti in data 27 novembre 1953, rep. 2289;

13) Società cooperativa edilizia « Domus Rosarum » con sede in Napoli, costituita per rogito Piccinni, in data 23 gennaio 1950, rep. 7131;

14) Società cooperativa edilizia « C.E.M.I.P. - fra magistrati, impiegati e pensionati », con sede in Napoli, costituita per rogito Rosanova, in data 11 ottobre 1956, rep. 16028;

15) Società cooperativa « Oleandro » con sede in Napoli, costituita per rogito Scivicco, in data 10 aprile 1958, rep. 26800;

16) Società cooperativa edilizia « Dolce Salute », con sede in Perugia, costituita per rogito Duranti in data 11 febbraio 1957, rep. 17337;

17) Società cooperativa agricola « Autonoma di Coccolia » con sede in Coccolia (Ravenna), costituita per rogito De Lorenzi, in data 27 marzo 1951, rep. 501;

18) Società cooperativa edilizia « Dipendenti della Società Padana di Macinazione di Ravenna », con sede in Ravenna, costituita per rogito Bettucci, in data 7 aprile 1950, rep. 15938;

19) Società cooperativa edilizia «Ancora di Speranza» con sede in Roma, costituita, per rogito Butera, in data 2 marzo 1949, rep. 2973;

20) Società cooperativa di produzione e lavoro «U.L.A.S. Unione Latina Artigiani e Sarti», con sede in Roma, costituita per rogito Cavallaro, in data 13 febbraio 1958, rep. 88590;

21) Società cooperativa costruzioni edilizie fra «Impiegati di ruolo dell'ufficio del Genio civile», con sede in Sassari, costituita per rogito Chiappe in data 11 giugno 1956, rep. 4398;

22) Società cooperativa edilizia «La Casa del Sottufficiale», con sede in Sassari, costituita per rogito Porqueddu, in data 10 marzo 1955, rep. 15742;

23) Società cooperativa «Latteria Sociale Turnaria di Prapotnizza di Drenchia», con sede in Prapotnizza di Drenchia (Udine), costituita per rogito Sirica in data 6 febbraio 1955, rep. 10179;

24) Società cooperativa produzione e lavoro «Latteria Turnaria di Drenchia Superiore» con sede in Drenchia frazione Drenchia Superiore (Udine), costituita per rogito Sirica in data 6 febbraio 1955, rep. 10178;

25) Società cooperativa edilizia «I.S.T.A.R.» con sede in Viterbo, costituita per rogito De Facendis in data 3 dicembre 1954, rep. 1937.

(5067)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato, in data 16 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1963, registro n. 4, foglio n. 5, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal sig. Mallarini Ernesto contro la decisione del 30 maggio 1961, con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Savona rigettò il ricorso prodotto dallo stesso sig. Mallarini avverso il provvedimento del sindaco di Pallare, che in data 15 dicembre 1960, gli aveva negato la licenza per la vendita di «frutta, verdura, legumi, scope, terraglie comuni, funghi freschi e secchi, detersivi in bottiglia sigillata, lucido per calzature, conserve alimentari, saponi da bucato esclusi i fini» in detto Comune, via San Marco.

(4082)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Blazig Giovanni;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto:

Decreta:

Al sig. Blazig Giovanni, nato a Savogna d'Isonzo addì 30 luglio 1904, residente a Gorizia, via Brigata Pavia n. 107, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da «Blazig» in «Blasi».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche della moglie Primozio Leopolda in Blazig, nata a Monrupino il 23 aprile 1917 ed ai figli Blazig Leopoldo, nato a Gorizia il 15 novembre 1943 e Blazig Bruna, nata a Gorizia il 31 dicembre 1945.

Gorizia, addì 4 maggio 1963

Il prefetto: PRINCIVALLE

(4645)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Integrazione della Commissione esaminatrice del concorso a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 24 agosto 1962, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1962, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 233, relativo alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato, bandito con decreto 8 gennaio 1962;

Ritenuta l'opportunità, allo scopo di sottoporre i candidati all'esame orale facoltativo di lingue straniere, di integrare la Commissione stessa con la nomina di due professori, rispettivamente per le lingue francese ed inglese;

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato e successive modificazioni;

Visto l'art. 8 del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;

Vista la legge 21 dicembre 1950, n. 1018;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse, viene integrata, per gli esami orali del concorso stesso con il prof. Elio Chinol, ordinario di lingua e letteratura inglese presso l'Università di Napoli, e con il prof. Carlo Bo, ordinario di lingua e letteratura francese presso l'Università di Urbino.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 maggio 1963

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DELLE FAVE

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1963
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 39

(5220)

CORTE DEI CONTI

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il proprio decreto in data 29 agosto 1962, con il quale venne indetto un concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto in data 29 agosto 1962, sono fissate per i giorni 1, 2, 3 e 4 luglio 1963.

Le prove stesse avranno luogo in Roma, nel Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, n. 4, con inizio alle ore 8 di ciascuno dei giorni suindicati.

Roma, addì 16 maggio 1963

Il presidente: CARBONE

(5257)

Graduatoria generale del concorso per titoli a otto posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 14 settembre 1962.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 14 settembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247, del 2 ottobre 1962, con il quale venne indetto un concorso per titoli a otto posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 15 novembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312, del 7 dicembre 1962, con il quale venne nominata la Commissione esaminatrice del concorso medesimo e quello in data 13 dicembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8, del 10 gennaio 1963, con il quale la Commissione stessa venne integrata, per la sola prova di idoneità tecnica e per ogni specializzazione, con membri aggiunti;

Visto il proprio decreto in data 15 marzo 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97, del 10 aprile 1963, con il quale il direttore di revisione di 2ª classe Spinelli Rodolfo venne confermato nell'incarico di membro della Commissione esaminatrice;

Visto il proprio decreto in data 27 marzo 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108, del 22 aprile 1963, con il quale l'ingegnere capo del Genio civile dott. ing. Mario Germani venne nominato, per la specializzazione in impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria e per quella in impianti elettrici, telefonici e di sollevamento (ascensori), membro aggiunto della Commissione medesima in sostituzione del dott. ing. Armando Ceci, e quello in data 4 aprile 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110, del 24 aprile 1963, con il quale il 1º perito tecnico industriale del Ministero difesa Esercito Medori Filippo venne nominato, in sostituzione del 1º perito tecnico industriale Mario Costa, per le specializzazioni in falegnameria, foto incisione per xerografia, impressione per offset su macchina rotaprint, membro aggiunto della Commissione esaminatrice nominata con il citato decreto presidenziale del 15 novembre 1962;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il regio decreto 8 maggio 1924, n. 843 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Vista la graduatoria generale di merito formata dalla Commissione esaminatrice;

Vista la dichiarazione in data 8 maggio 1963, con la quale il concorrente Moccia Roberto ha rinunciato al concorso ad un posto di agente specializzato in impressione per offset su macchina rotaprint;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla Commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso per titoli a otto posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, indetto con il richiamato decreto 14 settembre 1962:

1. Moccia Roberto, specializzazione: incisione per xerografia . . . punti 18,250
2. Di Giambattista Edmondo, specializzazione: guida autoveicoli . . . » 18,225
3. Agneni Amulio, specializzazione: guida autoveicoli . . . » 16,925
4. Baldi Vittorio, specializzazione: impianti elettrici, telefonici, di sollevamento (ascensori) . . . » 16,100
5. Floris Antonio, specializzazione: guida autoveicoli . . . » 15,925
6. Lallo Vittorio, specializzazione: guida autoveicoli . . . punti 15,550
7. Dell'Anna Giuseppe, specializzazione: guida autoveicoli . . . » 15,162
8. Buzzi Giuseppe, specializzazione: falegnameria . . . » 14,550
9. Berti Bruno, specializzazione: impressione per offset su macchina rotaprint . . . » 14,200
10. Iannizzi Vincenzo, specializzazione: impianti idraulici, riscaldamento e condizionamento di aria . . . » 14,150
11. Silvestri Giuseppe, specializzazione: falegnameria . . . » 13,900

Art. 2.

In conseguenza di quanto sopra, le graduatorie generali di merito, per ogni specializzazione in cui si suddivide il concorso, vengono così determinate:

A) n. 1 posto di agente specializzato nella manutenzione e riparazione degli impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento di aria

1. Iannizzi Vincenzo . . . punti 14,150

B) n. 1 posto di agente specializzato in impianti elettrici, telefonici e di sollevamento (ascensori)

1. Baldi Vittorio . . . » 16,100

C) n. 1 posto di agente specializzato in falegnameria

1. Buzzi Giuseppe . . . » 14,550
2. Silvestri Giuseppe . . . » 13,900

D) n. 1 posto di agente specializzato in foto incisione per xerografia

1. Moccia Roberto . . . » 18,250

E) n. 1 posto di agente specializzato in impressione per offset su macchina rotaprint

1. Berti Bruno . . . » 14,200

F) n. 3 posti di agenti specializzati nella guida di autoveicoli

1. Di Giambattista Edmondo . . . » 18,225
2. Agneni Amulio . . . » 16,925
3. Floris Antonio . . . » 15,925
4. Lallo Vittorio . . . » 15,550
5. Dell'Anna Giuseppe . . . » 15,162

Art. 3.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nel seguente ordine e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, i seguenti candidati:

1. Moccia Roberto . . . punti 18,250
2. Di Giambattista Edmondo . . . » 18,225
3. Agneni Amulio . . . » 16,925
4. Baldi Vittorio . . . » 16,100
5. Floris Antonio . . . » 15,925
6. Buzzi Giuseppe . . . » 14,550
7. Berti Bruno . . . » 14,200
8. Iannizzi Vincenzo . . . » 14,150

Art. 4.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine, i seguenti candidati:

1. Lallo Vittorio . . . punti 15,550
2. Dell'Anna Giuseppe . . . » 15,162
3. Silvestri Giuseppe . . . » 13,900

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 maggio 1963

Il Presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1963
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 34. — CESSARI

(5221)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sessione di esami di abilitazione alla libera docenza per l'anno 1963

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi statali;

Veduta la legge 5 gennaio 1955, n. 11;

Veduta la legge 31 ottobre 1955, n. 1064;

Veduto il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678;

Veduta la legge 30 dicembre 1958, n. 1175, con la quale sono state dettate disposizioni sugli esami di abilitazione alla libera docenza;

Vedute le deliberazioni adottate dalla sezione 1ª del Consiglio superiore della pubblica istruzione a' termini della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, in ordine alle discipline che sono oggetto di insegnamento complementare nei corsi di laurea e diplomi universitari e in ordine alle discipline, non previste dall'ordinamento didattico, da includere nel decreto relativo alla sessione di esami dell'anno 1963;

Decreta:

Art. 1.

Discipline

Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, citata nelle premesse del presente decreto, è indetta la sessione dell'anno 1963 per gli esami di abilitazione alla libera docenza nelle Università e negli Istituti di istruzione universitaria per le seguenti discipline:

a) discipline che sono oggetto di insegnamento fondamentale nei corsi di laurea e diplomi universitari a' termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, modificato con regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 58, con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n. 1226, con legge 3 novembre 1952, n. 1787, con legge 26 luglio 1957, n. 741, con decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1960, n. 270, con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1961, n. 107 (gli interessati potranno prender visione presso le segreterie delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria della pubblicazione aggiornata dell'anzidetto ordinamento didattico);

b) discipline previste come insegnamenti obbligatori sul piano nazionale sia per il biennio propedeutico (art. 2, primo comma) sia per il triennio di applicazione dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53 (integrato con decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1960, n. 1445), concernente il riordinamento delle Facoltà di ingegneria;

c) discipline previste come insegnamenti fondamentali obbligatori per i corsi di laurea in fisica ed in matematica dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1960, n. 1692, eccezion fatta degli insegnamenti che possono esser compresi fra le discipline fondamentali in quanto scelti dalle Facoltà o dagli studenti, insegnamenti che potranno costituire materie d'esame della sessione soltanto se compresi nell'elenco di cui alla successiva lettera *e*);

d) discipline fondamentali previste per i corsi di laurea e diplomi presso gli istituti universitari con ordinamento speciale (Istituto universitario orientale di Napoli ed Istituto universitario navale di Napoli);

e) discipline oggetto di insegnamento complementare nei corsi di laurea e diplomi universitari e discipline non previste nè dall'ordinamento didattico universitario nè dagli statuti universitari e indicate nell'unito elenco, allegato *A*, predisposto su conforme parere della Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 2.

Domande di ammissione. Casi di preclusione

Coloro che intendano sostenere gli esami per l'abilitazione in una delle discipline di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente articolo, sono tenuti a farne domanda al Ministero della pubblica istruzione — Direzione generale della istruzione universitaria — Divisione 2ª. Le domande dovranno pervenire al Ministero entro il 31 *luglio* 1963. *Non può chiedersi di partecipare agli esami per più di una disciplina.*

A' termini dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, non possono presentare domanda di partecipazione agli esami di abilitazione alla libera docenza della sessione indetta con il presente decreto:

a) coloro che, essendosi presentati nella sessione dell'anno 1962, non abbiano conseguito la docenza;

b) coloro che, nella sessione dell'anno 1962, si siano ritirati durante le prove.

Nelle ipotesi su indicate la domanda di partecipazione agli esami *non* può essere presentata nè per le discipline per le quali i candidati inoltrarono domanda nella sessione dell'anno 1962 nè per altre discipline.

La domanda, da redigersi in carta legale da L. 200, deve contenere l'indicazione della disciplina per la quale si chiede l'ammissione agli esami. La disciplina stessa, ove compresa fra quelle di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'art. 1 del presente decreto, *dovrà essere indicata con la dizione esattamente corrispondente a quella che sia oggetto di insegnamento fondamentale nei corsi di laurea e diplomi universitari.*

Ove, invece, la domanda sia inoltrata per una disciplina di cui alla lettera *e*) del precedente articolo, la disciplina stessa dovrà essere indicata con l'esatta dizione di cui all'elenco unito al presente decreto (allegato *A*).

Nella domanda i candidati sono tenuti espressamente a dichiarare di non trovarsi nella condizione di aver preso parte alla sessione dell'anno 1962, indetta con decreto del 15 maggio 1962, senza aver conseguito l'abilitazione, ovvero nella condizione di essersi ritirati durante le prove della sessione medesima, a' termini del secondo comma del presente articolo.

Nella domanda dovranno, inoltre, indicarsi con chiarezza e precisione (la domanda dovrà essere possibilmente dattiloscritta): il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita, il preciso recapito che il candidato elegge agli effetti del presente decreto. Ogni eventuale variazione di recapito dovrà essere tempestivamente comunicata. Il candidato dovrà, altresì, dichiarare, sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato, a norma di legge, ai cittadini dello Stato, in quanto italiano appartenente a Provincie geograficamente italiane, ovvero in quanto l'equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

2) di non aver riportato condanne penali, o indicare in caso contrario, quali condanne abbia riportato;

3) in quale Comune sia iscritto nelle liste elettorali e, in caso contrario, indicare per quali motivi non sia stato iscritto o sia stato cancellato dalle liste medesime.

Le domande dovranno essere firmate dai candidati. *La firma sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.* Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, la firma del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione. Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale i candidati prestano servizio.

Qualora il candidato risieda all'estero, la firma in calce alla domanda dovrà essere legalizzata dalla competente autorità consolare; a sua volta la firma del console dovrà essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri (Ufficio legalizzazioni, Foro italico, palazzo del Ministero degli affari esteri, pianterreno, lato destro - Roma).

Art. 3.

Documenti - Tassa

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1) diploma di laurea o copia notarile di esso ovvero certificato di laurea, da cui risulti che il candidato ha conseguito la laurea stessa presso una Università od Istituto di istruzione universitaria italiano, da almeno cinque anni rispetto alla scadenza del termine anzidetto del 31 luglio 1963, cioè prima del 1° agosto 1958. Potranno, tuttavia, essere ammessi agli esami anche i candidati che siano sforniti di laurea, purchè, in tal caso, abbiano compiuto o compiano il trentacinquesimo anno di età entro il 31 luglio 1963. Infine, in casi particolari, dei quali è giudice la Commissione esaminatrice, potranno essere ammessi anche i candidati che abbiano conseguito la laurea dopo il 31 luglio 1958;

2) attestazione del versamento della tassa di L. 15.000 (lire quindicimila) di cui all'art. 9 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175; tale versamento dovrà effettuarsi *esclusivamente* sul conto corrente postale n. 53.000 intestato al I Ufficio I.G.E. (servizio tasse scolastiche) di Roma per coloro che risiedano **in**

tutto il territorio della Repubblica eccettuata la Sicilia e sul conto corrente postale n. 7/140 intestato al I Ufficio I.G.E. (servizio tasse scolastiche) di Palermo per coloro che risiedono in Sicilia. Detta tassa potrà essere rimborsata solo se i candidati rinuncino a sostenere gli esami con dichiarazione che dovrà pervenire al Ministero (Direzione generale istruzione universitaria, Div. 2ª) prima del giorno fissato per l'inizio dei lavori delle Commissioni giudicatrici;

3) qualsiasi altro documento o titolo, che il candidato ritenga utile presentare nel proprio interesse per attestare l'attività didattica o scientifica svolta;

4) elenco, in duplice copia ed in carta semplice, di tutti i documenti e titoli che si presentano.

I candidati, cittadini italiani, che abbiano conseguito la laurea dopo il 31 luglio 1958 o che siano sprovvisti di laurea dovranno farne esplicita menzione nella domanda.

Si consiglia il candidato di attenersi, nel suo interesse, al modello di domanda unito al presente decreto (allegato *B*). Non è ammesso il riferimento a documenti uniti a domande presentate per altri scopi, anche se prodotte presso altri uffici del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 4.

Ammissione di stranieri: domanda

Ai sensi della legge 5 gennaio 1955, n. 11, potranno essere ammessi a sostenere gli esami di abilitazione alla libera docenza anche gli stranieri.

Gli stranieri che intendano sostenere gli esami per le discipline indicate nelle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) dell'art. 1 del presente decreto sono tenuti a farne domanda al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale dell'istruzione universitaria Divisione 2ª. Le domande dovranno pervenire al Ministero *entro il* 31 *luglio* 1963.

La domanda, da redigersi in carta legale da L. 200, deve contenere l'indicazione della disciplina per la quale si chiede l'ammissione agli esami. La disciplina stessa, ove compresa tra quelle di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'art. 1 del presente decreto, *dovrà essere indicata con la dizione esattamente corrispondente a quella che sia oggetto di insegnamento fondamentale nei corsi di laurea e diplomi universitari.*

Ove, invece, la domanda sia inoltrata per una disciplina di cui alla lettera *c*) del precedente art. 1, la disciplina stessa dovrà essere indicata con l'esatta dizione di cui all'elenco unito al presente decreto (allegato *A*).

Nella domanda dovranno, inoltre, indicarsi, con chiarezza e precisione (la domanda dovrà essere, possibilmente, dattiloscritta) il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita, il luogo di residenza del candidato ed il preciso recapito, in Italia, che il candidato elegge agli effetti del presente decreto. Tutte le comunicazioni al candidato verranno effettuate dal Ministero al recapito, in Italia, indicato dal candidato stesso nella domanda. Il candidato dovrà, altresì, dichiarare, sotto la sua personale responsabilità:

1) di quale cittadinanza sia in possesso, o, eventualmente, se sia apolide;

2) di non aver riportato condanne penali o, in caso contrario, indicare quali condanne abbia riportato.

La domanda dovrà essere firmata dai candidati. La firma sarà autenticata da un notaio dello Stato ove il candidato risieda, ovvero da un notaio della Repubblica italiana nel caso che il candidato risieda in Italia. La firma del notaio straniero dovrà essere autenticata dalla competente autorità dello Stato cui il notaio appartiene; la firma di tale autorità dovrà essere legalizzata dalla competente autorità consolare italiana; la firma dell'autorità consolare italiana dovrà essere, a sua volta, legalizzata dal Ministero degli affari esteri italiano (Ufficio legalizzazioni, Foro italico, palazzo del Ministero degli affari esteri, pianterreno, lato destro, Roma).

Art. 5.

Ammissione di stranieri: documenti, tassa

Le domande dei candidati stranieri dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

1) diploma di laurea o copia notarile di esso ovvero certificato di laurea, da cui risulti che il candidato ha conseguito la laurea presso Università od Istituti di istruzione universitaria italiani.

Potranno essere ammessi agli esami anche gli stranieri che, avendo conseguito la laurea presso Università od Istituti di istruzione universitaria stranieri, abbiano successivamente conseguito, presso Università od Istituti di istruzione universitaria italiani, un diploma di specializzazione o perfezionamento.

Potranno, infine, essere ammessi agli esami anche gli stranieri che, pur non essendo in possesso di laurea o diploma di specializzazione o perfezionamento conseguiti presso Università od Istituti di istruzione universitaria italiani, siano in possesso di titolo straniero equipollente a quello richiesto per l'ammissione dei cittadini italiani. Tale eventuale equiparazione, valida ai soli effetti dell'ammissione agli esami di abilitazione alla libera docenza, è stabilita dal Ministero tenuto conto del trattamento di reciprocità.

Il titolo di studio conseguito all'estero dovrà essere legalizzato dalle autorità consolari italiane; la firma dell'autorità consolare dovrà essere, a sua volta, legalizzata dal Ministero degli affari esteri;

2) la ricevuta del pagamento della tassa di cui all'articolo 3, n. 2), del presente decreto; detta tassa potrà essere rimborsata solo se i candidati rinuncino a sostenere gli esami con dichiarazione che dovrà pervenire al Ministero (Direzione generale istruzione universitaria, Div. 2ª) prima del giorno fissato per l'inizio dei lavori delle Commissioni giudicatrici;

3) qualsiasi altro documento o titolo che il candidato ritenga utile presentare nel proprio interesse per attestare la attività didattica o scientifica svolta;

4) elenco, in duplice copia ed in carta semplice, di tutti i documenti e titoli che si presentano.

Si consiglia il candidato di attenersi, nel proprio interesse, al modello di domanda unito al presente decreto (allegato *C*).

Art. 6.

Termine per la presentazione delle domande e delle pubblicazioni

Le domande, corredate dei documenti richiesti ed inoltrate *con raccomandata*, e le pubblicazioni che i candidati riterranno di presentare dovranno pervenire a questo Ministero Direzione generale istruzione universitaria Divisione 2ª, *entro e non oltre il* 31 *luglio* 1963.

Alle domande che pervengano al Ministero oltre il detto termine non verrà dato corso. Il termine stesso non verrà in alcun caso prorogato.

Della tempestività dell'arrivo delle domande e delle pubblicazioni al Ministero fa fede non il timbro a data dell'ufficio postale presso cui è stato effettuato l'inoltro, bensì il timbro di ricezione apposto dall'ufficio postale di questo Ministero.

Non sarà, inoltre, dato corso alle domande che non siano corredate del diploma o certificato di laurea e della ricevuta attestante il versamento della tassa di L. 15.000 (lire quindicimila). Qualora i candidati siano sprovvisti di laurea, dovranno, come disposto dal comma secondo dell'art. 3, farne esplicita menzione nella domanda.

Alle pubblicazioni i candidati dovranno unire un elenco delle pubblicazioni stesse ed un *curriculum* della propria attività scientifica e didattica.

Dovendosi provvedere all'immediato accertamento delle domande presentate, *si avverte che domande e pubblicazioni non dovranno, in nessun caso, essere inviate in unico plico.*

Sui plichi contenenti le pubblicazioni dovranno essere apposte le indicazioni della materia cui esse si riferiscono, del cognome e del nome del candidato.

A' termini di quanto stabilito dall'art. 2 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, è consentita la presentazione dei soli lavori pubblicati *non oltre il* 31 *dicembre* 1962, intendendosi per lavori pubblicati soltanto quelli per i quali gli stampatori abbiano adempiuto agli obblighi prescritti dagli articoli 103, quarto comma, e 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

I candidati, inoltre, sono tenuti a far pervenire a ciascun componente la Commissione una serie delle pubblicazioni con il relativo elenco ed una copia del *curriculum.*

Le pubblicazioni dovranno pervenire ai commissari entro e non oltre il 20° giorno dalla data in cui verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica l'elenco delle Commissioni giudicatrici, che, a norma dell'art. 3 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, saranno costituite dopo il 31 luglio 1963.

Le Commissioni giudicatrici non potranno, in alcun caso, tener conto di pubblicazioni che non siano state inviate al Ministero entro il 31 luglio 1963 ovvero di pubblicazioni per le quali non ricorrano i requisiti di cui all'ottavo comma del presente articolo.

Presso il Ministero dovranno essere depositate le pubblicazioni in copia unica, i disegni e i progetti.

Art. 7.

Commissioni - Prove di esame

Il giudizio di merito sui candidati è pronunziato, per ciascuna disciplina, da una Commissione composta di cinque membri, di cui quattro professori di ruolo, fuori ruolo od a riposo, della materia o di materia strettamente affine, e di un libero docente della materia o di materia strettamente affine.

In mancanza, possono essere rispettivamente chiamati a far parte delle Commissioni professori e liberi docenti cultori della materia cui si riferiscono gli esami di abilitazione. Le Commissioni, ai sensi dell'art. 3 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, saranno costituite dopo il 31 luglio 1963.

Della composizione delle Commissioni verrà data notizia con provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La Commissione decide preliminarmente circa l'ammissibilità dei candidati forniti di laurea da meno di cinque anni.

La Commissione ha, altresì, facoltà di non ammettere a sostenere le prove, di cui al seguente comma, i candidati i cui titoli essa giudichi tali da doversi escludere la possibilità dell'abilitazione.

I candidati ammessi alle prove sono tenuti a sostenere una discussione sulle pubblicazioni, una prova didattica, una prova pratica, ove trattisi di discipline dimostrative o sperimentali, ed, eventualmente, una prova scritta.

Tutte le prove (eccettuate quelle scritte, ove la Commissione ritenga di far luogo alle prove stesse) sono pubbliche.

Il tema per la prova didattica deve essere assegnato almeno 24 ore prima dello svolgimento della prova stessa. A tal fine, ciascun candidato estrae a sorte due fra cinque temi proposti dalla Commissione, scegliendo immediatamente quello che formerà oggetto della lezione. La lezione dovrà durare non meno di quaranta minuti.

Le Commissioni si riuniscono in Roma.

Le Commissioni possono riunirsi in adunanza preliminare al fine di stabilire quali candidati ammettere alle prove. A tutti i candidati, in tal caso, verrà data notizia del giorno della riunione preliminare, a semplice scopo informativo, senza, peraltro, che essi debbano presentarsi in tale giorno. Ai candidati che la Commissione avrà ammesso alle prove, sarà data, inoltre, individualmente notizia, a cura del Ministero, mediante lettera raccomandata o telegramma, indirizzato al recapito indicato nella domanda, del giorno e dell'ora in cui sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove medesime. I candidati che non siano presenti per il giorno e l'ora indicati, saranno ritenuti rinunciatari. *In nessun caso e per nessun motivo potranno essere concessi rinvii.*

Le Commissioni che non si riuniscano preliminarmente per stabilire quali candidati ammettere alle prove, si pronunceranno sull'ammissione stessa nella loro prima adunanza. Delle decisioni adottate le Commissioni daranno immediata notizia ai candidati. Nel caso, infatti, che le Commissioni non si riuniscano preliminarmente per stabilire quali candidati ammettere alle prove, a tutti i candidati che abbiano inoltrato, nei termini e con le modalità previste negli articoli precedenti, domanda e pubblicazioni, verrà data notizia, a cura del Ministero, mediante lettera raccomandata o telegramma, del giorno della prima riunione della Commissione giudicatrice. I candidati sono tenuti a presentarsi per il giorno e l'ora indicati per sostenere, eventualmente, le prove, nel caso che la Commissione decida di ammetterli alle prove stesse. I candidati che non siano presenti per il giorno e l'ora indicati, saranno ritenuti rinunciatari. *In nessun caso e per nessun motivo potranno essere concessi rinvii.*

Art. 8.

Rinuncia dei candidati a sostenere gli esami

I candidati che decidano di rinunziare a partecipare agli esami prima che la Commissione inizi i propri lavori dovranno darne comunicazione al Ministero Direzione generale istruzione universitaria, Div. 2ª con lettera raccomandata. Non potrà essere tenuto conto delle rinuncie che pervengano per telegramma.

In caso che la Commissione si riunisca preliminarmente, ai sensi di quanto stabilito nel precedente articolo, al fine di decidere quali candidati ammettere alle prove, le rinuncie che pervengano al Ministero in data successiva a quella della riunione della Commissione potranno aver corso solo se i candidati rinunciatari siano stati ammessi alle prove. Nel caso, invece, che la Commissione, sulla base dell'esame dei titoli, abbia pronunciato sul candidato giudizio di non idoneità, la rinunzia che non sia pervenuta entro il giorno precedente a quello fissato per l'inizio dell'adunanza preliminare della Commissione, non potrà essere presa in considerazione.

Come precisato nel precedente articolo, i candidati che, ammessi alle prove nell'adunanza preliminare, non si presentino a sostenere le prove stesse per l'ora ed il giorno indicati, verranno considerati rinunciatari; verranno parimenti considerati rinunciatari i candidati che, ove la Commissione non siasi riunita in adunanza preliminare, non si presentino innanzi alla Commissione stessa per sostenere eventualmente le prove, per il giorno e l'ora indicati.

I candidati hanno facoltà di rinunciare agli esami anche dopo l'inizio delle operazioni d'esame. In tale caso, la dichiarazione di rinunzia dovrà essere presentata al presidente della Commissione, che provvederà ad allegarla ai verbali. A' termini dell'art. 7, secondo comma, della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, i candidati che si ritirino durante le prove non potranno presentare domanda nella sessione di esami immediatamente successiva nè per la disciplina per cui abbiano presentato domanda per la sessione indetta con il presente decreto, nè per altra disciplina.

Come precisato nell'art. 3, n. 2), e nell'art. 5, n. 2), del presente decreto, la tassa di ammissione potrà essere rimborsata solo se i candidati rinuncino a sostenere gli esami con dichiarazione che pervenga al Ministero prima del giorno fissato per l'inizio dei lavori delle Commissioni giudicatrici.

Art. 9.

Relazione della Commissione

Terminate le prove di esame, ciascun commissario esprime il suo voto sui candidati esaminati: per la concessione della abilitazione occorre l'unanimità dei voti favorevoli. In caso di semplice maggioranza, l'abilitazione potrà essere concessa solo su parere conforme della Sezione I del Consiglio superiore.

La Commissione redige, quindi, una relazione conclusiva contenente, per ciascun candidato, un motivato giudizio sulle pubblicazioni esibite, sul risultato delle singole prove e sulla personalità del candidato. Nel giudizio stesso la Commissione deve, in particolare, dichiarare quali *contributi originali* il candidato abbia recato alla disciplina per la quale ha chiesto di conseguire l'abilitazione, sulla base delle pubblicazioni esibite dal candidato medesimo.

La relazione della Commissione è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 10.

Presentazione dei documenti da parte dei candidati proposti per l'abilitazione

I candidati, cittadini italiani, che siano proposti per il conferimento dell'abilitazione, riceveranno comunicazione diretta dal Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di giorni trenta dalla data dell'anzidetta comunicazione, i candidati dovranno far pervenire al Ministero Direzione generale istruzione universitaria, Divisione 2ª, i seguenti documenti:

1) atto o certificato di nascita;

2) certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario;

4) certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

5) attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di L. 10.000 (lire diecimila), di cui all'art. 9 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175; tale versamento dovrà effettuarsi *esclusivamente* sul conto corrente postale n. 46.000 intestato al 1º ufficio I.G.E. di Roma per coloro che risiedano in tutto il territorio della Repubblica esclusa la Sicilia e sul conto corrente postale n. 7/3400 intestato al 1º ufficio I.G.E. di Palermo per coloro che risiedano in Sicilia;

6) marca da bollo da L. 200 da apporre al decreto.

Art. 11.

Documenti di rito: modalità, legalizzazioni

I certificati di cui al precedente articolo devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo. Ai sensi dell'art. 8

del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, non sono soggette a legalizzazione le firme apposte su detti certificati dai funzionari o pubblici ufficiali che li rilasciano; dette firme debbono, però, essere apposte per esteso, con l'indicazione della qualifica e con il timbro dell'Ufficio.

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere, inoltre, di data non anteriore di tre mesi rispetto a quella del presente decreto.

I candidati che siano dipendenti di ruolo di Amministrazioni dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), purchè comprovino tale loro qualità, presentando un'attestazione in carta legale, rilasciata dall'autorità dalla quale dipendono, e da cui risulti che si trovano in attività di servizio.

I certificati di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) non vengono restituiti.

Art. 12.

Presentazione dei documenti da parte dei candidati stranieri proposti per l'abilitazione

Nei termini e con le modalità previste dall'art. 10 del presente decreto, gli stranieri proposti per il conferimento della abilitazione dovranno far pervenire al Ministero Direzione generale istruzione universitaria Divisione 2ª, i seguenti documenti

1) atto o certificato di nascita;

2) certificato comprovante la cittadinanza di cui lo straniero è in possesso, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui il candidato è cittadino; qualora apolide, l'interessato dovrà far pervenire un atto notorio dal quale risulti tale suo stato;

3) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziario, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui il candidato straniero è cittadino. Nel caso che il candidato straniero risieda in Italia, oltre al certificato anzidetto, dovrà presentare anche il certificato generale del casellario giudiziario italiano. Se apolide, il candidato dovrà presentare il certificato generale del casellario giudiziario. nel caso risieda in Italia, ovvero, nel caso risieda all'estero, certificato equipollente, rilasciato dalla competente autorità dello Stato ove abbia abituale residenza;

4) attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di L. 10.000 (lire diecimila) di cui al numero 5 del precedente articolo 10;

5) marca da bollo da L. 200 da apporre al decreto.

I certificati, se rilasciati dai competenti uffici della Repubblica Italiana, dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, non sono soggette a legalizzazione le firme apposte su detti certificati dai funzionari o pubblici ufficiali che li rilasciano; dette firme debbono, però, essere apposte per esteso, con l'indicazione della qualifica e con il timbro dell'ufficio.

Se rilasciati, invece, dalle competenti autorità dello Stato, di cui lo straniero è cittadino, dovranno essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e dovranno, altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane. La firma dell'autorità consolare italiana dovrà, a sua volta, essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri Ufficio legalizzazioni (Foro italico Palazzo del Ministero degli affari esteri, pianterreno, lato destro, Roma).

Art. 13.

Conferimento dell'abilitazione

L'abilitazione è conferita con decreto del Ministro ai candidati proposti all'unanimità dalle Commissioni giudicatrici ed ai candidati proposti a maggioranza dalle Commissioni medesime ove la Sezione 1ª del Consiglio superiore abbia, in tal caso, espresso il proprio favorevole parere.

Del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, i rettori delle Università e i direttori degli Istituti di istruzione universitaria cureranno la divulgazione con apposito avviso all'albo dell'Ateneo ed in ogni altro modo che riterranno opportuno.

Roma, addì 11 maggio 1963

Il Ministro: GUI

ALLEGATO *A*

Materie per le quali viene indetta la sessione di esami di abilitazione alla libera docenza dell'anno 1963

1.

A) Discipline che sono oggetto di insegnamento fondamentale nei corsi di laurea e diplomi universitari di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, modificato con regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 58, con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n. 1226, con legge 3 novembre 1952, n. 1787, con legge 26 luglio 1957, n. 741, con decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1960, n. 270, con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1961, n. 107 (gli interessati potranno prendere visione presso le segreterie delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria della pubblicazione aggiornata dell'anzidetto ordinamento didattico);

B) Discipline previste come insegnamenti abbligatori sul piano nazionale sia per il biennio propedeutico (art. 2. comma primo), sia per il triennio di applicazione dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53 integrato con decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1960, n. 1445) concernente il riordinamento delle Facoltà d'ingegneria:

C) Discipline previste come insegnamenti fondamentali obbligatori per i corsi di laurea in fisica ed in matematica dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1960, n. 1692, eccezion fatta degli insegnamenti che possono esser inclusi fra le discipline fondamentali in quanto scelti dalle Facoltà o dagli studenti, insegnamenti che potranno costituire materie d'esame della sessione soltanto se compresi nell'elenco di cui al successivo n. 2.

D) Discipline fondamentali previste per i corsi di laurea e diplomi presso gli Istituti universitari con ordinamento speciale (Istituto universitario orientale di Napoli ed Istituto universitario navale di Napoli).

2.

Discipline che sono oggetto di insegnamento complementare nei corsi di laurea e diplomi universitari e discipline non comprese nè nell'ordinamento didattico nè negli statuti delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria di cui all'elenco che segue:

A

1. Diritto canonico
2. Organizzazione internazionale
3. Storia contemporanea

B

1. Diritto tributario
2. Econometrica
3. Economia dei trasporti
4. Tecnica delle ricerche di mercato
5. Tecnica commerciale dei prodotti agricoli

C

1. Archeologia cristiana
2. Archivistica
3. Dialettologia italiana
4. Egittologia
5. Estetica
6. Filologia classica
7. Filologia iranica
8. Filologia italiana
9. Filosofia della religione
10. Filosofia della scienza
11. Grammatica greca e latina
12. Indologia
13. Letteratura anglo-americana
14. Letteratura cristiana antica
15. Letteratura italiana moderna e contemporanea
16. Lingua e letteratura albanese
17. Lingua e letteratura ungherese
18. Paleografia e diplomatica
19. Papirologia
20. Psicologia dell'età evolutiva
21. Sanscrito
22. Storia della Chiesa
23. Storia della filosofia antica
24. Storia della filosofia medioevale

25. Storia della filosofia moderna e contemporanea
26. Storia della lingua italiana
27. Storia della musica
28. Storia dell'arte musulmana
29. Storia delle tradizioni popolari
30. Storia del Risorgimento
31. Filologia egeo-anatolica
32. Linguistica generale
33. Paleografia musicale
34. Pedagogia speciale
35. Storia delle istituzioni giuridiche ed economiche della Sardegna
36. Storia di Trieste e della regione Giulia
37. Storia ed istituzioni della Cina

D

1. Anatomia topografica
2. Anestesiologia
3. Antropologia criminale
4. Clinica chirurgica pediatrica
5. Clinica ortopedica
6. Endocrinologia e scienza delle costituzioni
7. Idrologia medica
8. Malattie infettive
9. Medicina del lavoro
10. Medicina nucleare
11. Neurochirurgia
12. Neuropsichiatria infantile
13. Reumatologia
14. Semeiotica chirurgica
15. Semeiotica medica
16. Tisiologia
17. Urologia

18. Audiologia
19. Chemioterapia
20. Ematologia
21. Fisiochinesiterapia e rieducazione neuromotoria
22. Medicina sociale
23. Neuroradiologia

E

1. Biofisica
2. Biologia generale
3. Chimica delle fermentazioni
4. Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale
5. Chimica fisica tecnica
6. Chimica macromolecolare
7. Chimica nucleare
8. Chimica organica applicata
9. Chimica organica industriale
10. Chimica teorica
11. Elettronica
12. Entomologia
13. Fisica dello stato solido
14. Fisica nucleare
15. Fisiologia dello sviluppo
16. Genetica
17. Genetica umana
18. Idrobiologia e pescicoltura
19. Oceanografia
20. Onde elettromagnetiche
21. Ottica
22. Radiochimica
23. Spettrochimica
24. Spettroscopia molecolare
25. Strutturistica chimica
26. Tecnologie chimiche speciali con esercitazioni

27. Fitoiatria
28. Fitosociologia
29. Geologia nucleare
30. Idrobiologia
31. Paleobotanica

F

1. Cantieri (per opere di ingegneria civile)
2. Chimica e tecnologia dei prodotti ceramici
3. Commutazione e calcolatori elettronici
4. Disegno di macchine
5. Geotecnica
6. Metallurgia e metallografia
7. Misure elettroniche
8. Reti per telecomunicazioni
9. Sicurezza degli impianti nucleari
10. Tecnica dei giacimenti di idrocarburi

11. Idrografia e idrologia
12. Igiene industriale
13. Magnetofluidodinamica
14. Motori a combustione interna
15. Sperimentazione dei materiali e delle strutture
16. Tecnica del traffico
17. Tecnologie tessili
18. Teoria e tecnica dei missili

G

1. Biochimica applicata
2. Chimica bromatologica
3. Chimica farmaceutica applicata
4. Farmacognosia

H

1. Agricoltura tropicale e subtropicale
2. Bachicoltura e apicoltura

3. Citogenetica vegetale
4. Geo-pedologia
5. Micologia
6. Sociologia rurale
7. Tecnica e patologia della conservazione degli ortofrutticoli

I

1. Igiene zootecnica
2. Microbiologia ed immunologia
3. Tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica

4. Anatomia patologica
5. Anatomia topografica veterinaria
6. Ittiopatologia, ispezione ed approvvigionamento dei prodotti ittici

---

ALLEGATO *B*

Modello della domanda (candidati italiani)
(carta bollata da L. 200)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione 2ª - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . il . . . . residente in (1) . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso a sostenere gli esami di abilitazione alla libera docenza in . . . . nella sessione dell'anno 1963 indetta con decreto 11 maggio 1963.

A' termini dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, il sottoscritto dichiara di non trovarsi nella condizione di aver preso parte alla sessione di esami dell'anno 1962 senza aver conseguito l'abilitazione, nè nella condizione di essersi ritirato durante le prove della sessione medesima.

Ai sensi del decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, il sottoscritto dichiara:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . . ;

c) di non aver riportato condanne penali (3).

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite dal decreto con cui è stata indetta la sessione di esami di abilitazione alla libera docenza per l'anno 1963.

Il sottoscritto unisce alla presente domanda:

a) il diploma (o certificato) di laurea;

b) la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di L. 15.000 (lire quindicimila);

c) . . . . (4).

(Data) . . . .

Firma (5) . . . .

---

(1) Qualora il candidato abbia la propria dimora in sede diversa dalla residenza, si prega di indicare anche il preciso indirizzo della dimora stessa.

(2) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione o cancellazione.

(3) Indicare eventualmente le condanne penali che siano state riportate.

(4) Unire, inoltre, alla domanda, ai sensi dell'art, 3 del decreto, un elenco in duplice copia ed in carta semplice di tutti i documenti e titoli che si presentano.

(5) La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 2, penultimo comma, del presente decreto.

ALLEGATO C

Modello della domanda (candidati stranieri)
(carta bollata da L. 200)

Al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione universitaria Divisione 2ª ROMA

Il sottoscritto nato a il residente in (provincia di) via n. chiede di essere ammesso a sostenere gli esami di abilitazione alla libera docenza in nella sessione dell'anno 1963 indetta con decreto 11 maggio 1963.

A' termini dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, il sottoscritto dichiara di non trovarsi nella condizione di aver preso parte alla sessione di esami dell'anno 1962 senza aver conseguito l'abilitazione, nè nella condizione di essersi ritirato durante le prove della sessione medesima.

Ai sensi del decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368 il sottoscritto dichiara

di essere cittadino (1)

di non aver riportato condanne penali (2).

Il sottoscritto unisce alla presente domanda:

a) diploma (o certificato) di laurea conseguito in una Università italiana ovvero diploma (o certificato) di specializzazione o perfezionamento conseguito presso una Università italiana ovvero titolo equipollente a quello richiesto per l'ammissione dei cittadini italiani (3);

b) la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di L. 15.000 (lire quindicimila);

c) (4).

(Data)

Firma (5)

Indirizzo del candidato in Italia

---

(1) Indicare la cittadinanza di cui siasi in possesso ovvero dichiarare di essere apolide

(2) Indicare eventualmente le condanne penali che siano state riportate.

(3) Il titolo di studio deve essere legalizzato a norma dell'art. 5 del presente decreto.

(4) Unire, inoltre, alla domanda, ai sensi dell'art. 5 del decreto, un elenco in duplice copia ed in carta semplice di tutti i documenti e titoli che si presentano.

(5) La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 4 ultimo comma, del decreto.

(4714)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ISTITUTO STORICO ITALIANO PER IL MEDIO EVO

Concorso a sette posti nella Scuola storica nazionale di studi medioevali annessa all'Istituto storico italiano per il medio evo.

IL PRESIDENTE

Visto il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1226, concernente gli Istituti nazionali di studi storici;

Visto il regolamento per la Scuola storica nazionale di studi medioevali annessa all'Istituto storico italiano per il medio evo, approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1936 e modificato con decreto ministeriale 12 luglio 1956;

Bandisce

un concorso a sette posti di alunno per il triennio 1963-64; 1964-65; 1965-66, dei quali posti:

due riservati a professori di ruolo negli Istituti medi di istruzione dello Stato;

due riservati a funzionari delle cariche direttive del ruolo delle Biblioteche pubbliche governative, del ruolo degli Archivi di Stato, delle Amministrazioni centrali dello Stato e di Amministrazioni autonome presso le Amministrazioni centrali stesse;

tre riservati ad altri studiosi, anche se non abbiano ufficio di ruolo alle dipendenze dello Stato.

Le domande, in carta legale da L. 200. dovranno essere inviate dai candidati, se impiegati dello Stato per il tramite dei rispettivi Ministeri da cui dipendono, al presidente dell'Istituto storico italiano per il medio evo, piazza dell'Orologio, 4, Roma, entro il 31 luglio 1963.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda che, qualora vincitori, risiederanno a Roma durante il periodo di alunnato presso la Scuola.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti e titoli;

1) *estratto dell'atto di nascita;*

2) certificato di laurea;

3) notizia in tre esemplari sull'operosità scientifica, sulla carriera didattica ed amministrativa;

4) lavori a stampa o dattilografati o qualsiasi altro titolo o documento che si ritenga utile presentare.

I candidati che siano impiegati dello Stato dovranno allegare una dichiarazione, in data anteriore a quella del bando di non più di un mese, del capo dell'Istituto o del capo ufficio da cui dipendono, che certifichi la loro attività in servizio.

I candidati che non siano impiegati statali dovranno aggiungere ai documenti 1), 2), 3), 4)

a) certificato comprovante la qualità di cittadino italiano;

b) certificato di buona condotta morale e civile;

c) certificato generale del casellario giudiziario.

I certificati *a*), *b*), *c*) devono essere in data non anteriore a tre mesi a quella del bando di concorso.

I documenti uniti alla domanda devono essere vidimati e legalizzati nei modi prescritti.

In base alla graduatoria proposta dalla Commissione giudicatrice, e approvata dal Ministero della pubblica istruzione, i vincitori verranno chiamati presso la scuola nei limiti dei posti messi a concorso.

Il Ministero della pubblica istruzione dispone il relativo comando, o lo promuove dalle altre amministrazioni interessate, dei vincitori che siano impiegati dello Stato.

Il servizio prestato presso la Scuola varrà a tutti gli effetti di legge, come periodo effettivo di servizio, salvo il disposto dell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629.

Ai membri della Scuola è fatto divieto, di assumere e conservare senza autorizzazione del presidente dell'Istituto qualsiasi occupazione o incarico, sotto pena di cessare senz'altro di far parte della Scuola stessa.

Roma, addì 6 maggio 1963

Il presidente: MORGHEN

(5193)

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Costituzione della Commissione esaminatrice per l'accertamento del grado di capacità professionale degli aspiranti ai posti di operaio in prova di 1ª e 2ª categoria nel ruolo del Ministero delle partecipazioni statali, di cui ai concorsi indetti con decreto ministeriale 10 settembre 1962.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto ministeriale del 10 settembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1962, registro n. 3, foglio n. 12, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253, dell'8 ottobre 1962, con il quale sono stati indetti, tra gli altri, i concorsi ad un posto di operaio in prova nella categoria prima (specializ-

cati) e ad undici posti di operaio in prova nella categoria seconda (qualificati) del ruolo del Ministero delle partecipazioni statali, con le qualifiche di mestiere specificate nel decreto stesso;

Ritenuto che gli aspiranti alla nomina ad operaio nelle indicate categorie — ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 90/1961, e dell'art. 5 del citato decreto, con il quale i concorsi stessi sono stati indetti — devono sostenere l'esperimento pratico secondo quanto specificato nel decreto stesso;

Ritenuto che la legge vigente n. 90/1961 e la precedente legge 26 febbraio 1952, n. 67, non stabiliscono da quale organo debba essere espletata la procedura di esame concernente i predetti concorsi, nè come tale organo debba essere costituito;

Visto l'art. 76 della legge n. 90/1961, che abroga le altre norme incompatibili con quelle della legge stessa;

Considerato che, per gli espressi motivi, deve ritenersi non abrogata la norma di cui all'art. 21, comma secondo, del regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, concernente il regolamento per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994 e successive modificazioni, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato;

Ritenuto che in base alla norma suddetta, l'accertamento dell'abilità professionale dev'essere effettuato da una Commissione, con le modalità indicate nella norma stessa;

Ritenuto che, per quanto concerne la costituzione della Commissione, la norma stessa rinvia ai regolamenti delle singole Amministrazioni;

Ritenuto che il Ministero delle partecipazioni statali manca di un proprio regolamento;

Ritenuto, pertanto, che, trattandosi di concorso pubblico per l'ammissione a posti di ruolo nell'Amministrazione dello Stato, occorre far ricorso alle norme dettate per concorsi analoghi e, nella specie, a quelle per l'ammissione alle carriere del personale ausiliario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto l'art. 7 del citato decreto ministeriale 10 settembre 1962, con il quale sono stati indetti i concorsi stessi;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione esaminatrice per l'espletamento dei concorsi suddetti;

Vista la nota del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, Servizi A.G.P. (1), protocollo n. 6033/P.I.d.8, in data 26 febbraio 1963, con la quale è designato a far parte della Commissione l'ispettore principale dell'Ispettorato generale predetto, dott. ing. Battiato Giuseppe;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione di cui alle premesse, per l'accertamento del grado di capacità professionale degli aspiranti ai posti di prima e seconda categoria, è composta come segue

Presidente

Cassella dott. Gennaro, ispettore generale nel Ministero delle partecipazioni statali, capo del Servizio per gli affari amministrativi e per il personale.

Membri

Diamare dott. Antonio, direttore di divisione nel Ministero delle partecipazioni statali;

Zanola dott. Vittorio, direttore di divisione nel Ministero delle partecipazioni statali;

Fiumara dott. Antonino, direttore di divisione nel Ministero delle partecipazioni statali;

Cavalcanti dott. Giuseppe, direttore di sezione nel Ministero delle partecipazioni statali.

Segretario:

Di Giulio dott. Antonio, consigliere di 1ª classe nel Ministero delle partecipazioni statali.

Art. 2.

Alla predetta Commissione, ai sensi dell'art. 3, comma quinto del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, è aggregato quale membro aggiunto, il dott. ing. Giuseppe Battiato, ispettore principale nel Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 3.

A tutti i componenti ed al segretario della Commissione spetteranno i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, in relazione, ove ne ricorresse il caso, all'art. 8 della legge 4 novembre 1950, n. 888.

La spesa relativa farà carico allo Stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali, per l'esercizio finanziario 1962-1963, con imputazione al cap. 18.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 marzo 1963

Il Ministro: Bo

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1963
Registro n. 3 Partecipazioni statali, foglio n. 114. — VIOLA

(5219)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a cinquecento posti di allievo vigile del fuoco permanente

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, sull'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale vigili del fuoco;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1962, con il quale è stato bandito un concorso pubblico per esami a cinquecento posti di allievo vigile del fuoco permanente;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, a norma dell'art. 22 della suddetta legge;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami di cui alla premessa, è così costituita:

Presidente

Colangelo dott. ing. Eduardo, ispettore generale R.T.A. comandante delle Scuole centrali antincendi.

Componenti

Elifani dott. ing. Giacomo, ispettore capo R.T.A.;

Arduini dott. Mario, direttore di sezione in servizio presso la D.G.S.A.;

Giomi dott. ing. Alessandro, ispettore superiore R.T.A., direttore corsi allievi vigili permanenti;

Massocco prof. Enrico, insegnante di educazione fisica presso le Scuole centrali antincendi.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Gaetano Spirito, consigliere di 2ª classe in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 marzo 1963

p. *Il Ministro*: ARIOSTO

(5254)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VERONA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Verona

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 637 in data 20 aprile 1962, col quale è stato indetto pubblico concorso per la copertura dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Verona al 30 novembre 1961;

Visto il proprio decreto n. 637 in data 18 febbraio 1963, con cui fu stabilita l'ammissione agli esami dei concorrenti risultanti in possesso dei necessari requisiti documentati a norma di legge;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con proprio decreto n. 1567 in data 19 novembre 1962, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 302 in data 21 novembre 1962;
Riconosciuta la regolarità degli atti predetti;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1961

1. Rossi Luigi punti 66,176 su 100
2. Righetti Lucillo » 62,848 »
3. Campagnari Dino » 58,714 »
4. Gaiardoni Paolo » 54,622 »
5. Mercati Francesco » 52,101 »
6. Borsato Antonio » 50,590 »
7. Bergamini Giovanni » 50,297 »
8. Gattolini Tullio » 49,819 »
9. Ivis Renato » 49.522 »
10. Zamboni Giuseppe » 49,467 »
11. Flangini Silvio » 49,391 »
12. Piquè Ilio » 48,084 »
13. Paganucci Nello » 47,679 »
14. Pretto Arnaldo » 47,500 »
15. Belloni Giuseppe » 47,000 »
16. Giorgi Lorenzo » 43,895 »
17. Menini Giovanni » 42.126 »
18. Sciutteri Giuseppe » 41,938 »
19. Castagnaro Novenio » 41,629 »
20. Rossini Carlo » 41,000 »
21. Molinari Domenico » 40,669 »
22. Miani Mario » 40,000 »
23. Bonvento Cirillo » 39,500 »
24. Cacitti Dante » 39,500 »
25. Pomati Gino » 39.500 »
26. Cozzarolo Paolo » 39,000 »
27. Gallina Ferruccio » 39,000 »
28. Magni Vittorio » 39,000 »
29. Cunaccia Giordano » 38,590 »
30. Micagni Giovanni » 38.000 »
31. Ovi Giorgio » 38,000 »
32. Barbero Remigio » 37,500 »
33. Pitocchi Nunzio » 36,000 »
34. Albiero Giovanni » 35.500 »
35. Angellotti Giuseppe » 35,000 »
36. Guareschi Emilio » 35.000 »

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona, e pubblicato per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale di Verona e dei Comuni interessati.

Verona, addì 15 maggio 1963

Il veterinario provinciale: TULUMELLO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno acquisito la idoneità nel concorso per titoli ed esami ai posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1961;
Esaminate le domande dei singoli candidati con l'indicazione delle sedi preferite;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori del concorso in narrativa e sono assegnati alle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate:
1) Rossi Luigi: Consorzio Cologna Veneta-Zimella-Pressana-Roveredo di Guà;
2) Righetti Lucillo: Consorzio San Pietro Incariano-Sant'Ambrogio di Valpolicella-Fumane-Marano di Valpolicella;
3) Campagnari Dino: Consorzio Soave-Caldiero-Colognola ai Colli-Cazzano di Tramigna-Illasi;
4) Gaiardoni Paolo: Oppeano.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona, e pubblicato per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale e dei Comuni interessati.

Verona, addì 15 maggio 1963

Il veterinario provinciale: TULUMELLO

(5105)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SONDRIO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sondrio

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto del 20 dicembre 1962, n. 4578/Med. con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami per l'assegnazione delle condotte mediche vacanti in provincia di Sondrio al 30 novembre 1962;
Considerato che la Commissione esaminatrice nominata con decreto 6 marzo 1963, n. 846/3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 71, dei 14 marzo 1963, ha ultimati i lavori di espletamento del concorso;
Visti i processi verbali delle deliberazioni adottate dalla Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;
Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Del Frate Francesco punti 54,652 su 100
2. Trabucchi Leone » 51,052 »
3. Ferrara Felice » 49,658 »
4. Rampazzo Valeriano » 48,848 »
5. Zanchi Pietro » 48,283 »
6. Martini Ottaviano » 46,563 »
7. Visini Luigi » 45,449 »
8. Chessa Giovanna » 45,341 »
9. Pelanconi Giuseppe Bruno » 44,421 »
10. Dorsa Giorgio » 43,236 »
11. Pedriali Lanfranco » 40.799 »
12. Pes Giuseppe » 37,222 »
13. Batistini Aldo » 35.000 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Sondrio e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Sondrio, addì 16 maggio 1963

Il medico provinciale: PANE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto, di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto in provincia di Sondrio al 30 novembre 1962;
Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione dei vincitori dei posti messi a concorso;
Esaminate le domande dei concorrenti e tenuta presente la indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuno di essi ha dichiarato di concorrere;
Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse per il posto a fianco di ciascuno indicato:

1) Del Frate Francesco: Traona-Cercino-Mello, condotta consorziale;
2) Trabucchi Leone: Castione Andevenno-Postalesio, condotta consorziale;
3) Rampazzo Valeriano: Valfurva, condotta consorziale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Sondrio e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Sondrio, addì 16 maggio 1963

Il medico provinciale: PANE

(5108)

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sondrio

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto del 20 dicembre 1962, n. 4577/Med. con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami per l'assegnazione delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Sondrio al 30 novembre 1962;
Considerato che la Commissione esaminatrice, nominata con decreto 6 marzo 1963, n. 845/3, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 72, del 15 marzo 1963, ha ultimati i lavori di espletamento del concorso;
Visti i processi verbali delle deliberazioni adottate dalla Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;
Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso di cui alle premesse:

1. Valcepina Clelia in Colturi punti 53,281 su 100
2. Giobert Chiara in Maretoli » 47,265 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Sondrio e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Sondrio, addì 17 maggio 1963

Il medico provinciale: PANE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto, di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Sondrio al 30 novembre 1962;
Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione delle vincitrici dei posti messi a concorso;
Esaminate le domande delle concorrenti e tenuta presente la indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuna di esse ha dichiarato di concorrere;
Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate concorrenti sono dichiarate vincitrici del concorso di cui alle premesse, per il posto a fianco di ciascuna indicato:

1) Valcepina Clelia in Colturi: Valdisotto, condotta comunale;
2) Giobert Chiara in Maretoli: Cosio (frazioni Sacco-Menarolo) Rasura, condotta consorziale.

Le condotte ostetriche dei comuni di Bema ed Albaredo si dichiarano non coperte per mancanza di candidate idonee.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Sondrio e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Sondrio, addì 16 maggio 1963

Il medico provinciale: PANE

(5222)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 4042 del 20 aprile 1960, con il quale è stato bandito il concorso per i posti di condotta ostetrica, vacanti in provincia di Messina al 30 novembre 1959;
Visti gli atti relativi allo svolgimento del concorso e la graduatoria formulata dalla Commissione esaminatrice e riconosciutane la regolarità;
Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle partecipanti al concorso indicato in premessa:

1. Currò Marina . . . . punti 70,555
2. Napoli Antonia . . . » 63,101
3. Racide Signorina . . . . . » 62,909
4. Quartararo Maria . . . . » 62,699
5. Triolo Rosaria . . . » 62,253
6. Triolo Domenica . . . . » 61,825
7. De Lorenzo Concetta . » 61,511
8. Sfilgato Maria . . » 61,275
9. D'Amico Giovanna . . » 60,603
10. De Lorenzo Caterina . . . » 60,347
11. Vaccaro Giuseppa . . . » 60,343
12. Falconieri Maria . . . » 60,276
13. Zagami Giuseppa . . . » 60,199
14. Muscarella Michelina . . . » 60,121
15. Beduschi Fannj . . . . » 60,088
16. Miceli Iolanda . . . » 59,916
17. Papalì Carmela . . . . . » 59,886
18. Radice Rosaria . . . . . » 59,743
19. Borgia Anna . . . . » 59,576
20. D'Amico Carmela . . . . » 59,497
21. Biancato Maria . . . . » 59,231
22. Trattaro Angela . . . » 58,933
23. Amato Maria . . . . » 58,916
24. Casella Ida . . » 58,799
25. Scopelliti Maria . . » 58,570
26. Mincica Catena . . . » 58,564
27. Torre Gaetana . . » 58,382
28. Realbuto Carmela . . . » 58,377
29. Minutoli Anna . » 58,142
30. Baudo Nunziata . . » 57,926
31. Di Vincenzo Maria . . . » 57,837
32. Cammaroto Nunziata . . . . » 57,733
33. Germanò Fortunata . . . » 57,732
34. Lo Gullo Maria . . . . . » 57,676
35. Giuffrè Francesca . . . . . » 57,582
36. Mondello Caterina . . . . » 57,571

37.	Ferrara Alfia	punti 57,315
38.	Galvagno Giuseppina	» 57,087
39.	Lenzarini Liliana	» 57,027
40.	Merlino Emma	» 56,821
41.	Munao Giovanna	» 56,482
42.	Li Causi Rosa	» 56,454
43.	Previti Angela	» 56,148
44.	Borgia Maria	» 55,937
45.	Galletta Filippa	» 55,926
46.	Caponetto Agata	» 55,816
47.	Filardi Antonina	» 55,693
48.	Vinci Grazia	» 55,566
49.	Abbate Francesca	» 55,538
50.	Costa Santa	» 55,354
51.	Minniti Giuseppa	» 55,293
52.	Puglisi Maria Catena	» 55,092
53.	Caserta Angela	» 55,013
54.	Consentino Rosa	» 54,976
55.	Sinatra Giacoma	» 54,732
56.	De Matteo Elvira	» 54,720
57.	Imbroscio Antonina	» 54,600
58.	Quartarone Carmela	» 54,499
59.	Inferrera Nunzia	» 54,465
60.	Signorino Giuseppa	» 54,392
61.	Spagnolo Giuseppa	» 54,371
62.	Milici Angela	» 54,310
63.	Carbone Maria, nata il 18 agosto 1925	» 54,155
64.	Marsanopoli Elvira, nata il 2 luglio 1935	» 54,155
65.	Molino Annunziata	» 54,111
66.	Galluccio Elia	» 53,977
67.	Verchiani Atanasia	» 53,949
68.	Rizzo Rosaria	» 53,792
69.	Vitello Filippa Concetta	» 53,066
70.	Munafò Marianna	» 53,013
71.	Mortelliti Graziella	» 53,000
72.	Mandaglio Giuseppina	» 52,777
73.	Infantino Vincenza	» 52,583
74.	Battaglia Marianna	» 52,415
75.	Cuzzumbo Rosetta	» 52,278
76.	Alizzi Maria	» 52,165
77.	Basile Sebastiana	» 51,982
78.	Aliquò Maria	» 51,910
79.	De Matteo Concettina	» 51,755
80.	Monti Elvetta	» 51,432
81.	Fucile Caterina	» 51,409
82.	Facci Teresa	» 51,288
83.	Rao Maria	» 51,266
84.	Di Pino Carmela	» 51,088
85.	Cacciola Caterina, nata il 9 luglio 1931	» 51,000
86.	Micali Maria, nata il 1° gennaio 1939	» 51,000
87.	Caccioppo Rosa	» 50,865
88.	Carcione Concetta	» 50,399
89.	Marino Antonia	» 50,299
90.	Pintacorona Gaetana	» 50,075
91.	De Pasquale Domenica	» 50,033
92.	Di Natale Letizia	» 50,000
93.	Anzalone Felicetta	» 49,949
94.	Calabria Ida	» 49,599
95.	Emanuele Lucia	» 49,465
96.	Lauro Carmela	» 49,355
97.	Capunata Rosalia	» 48,131
98.	Miceli Calogera	» 48,000
99.	Sardina Maria	» 47,687
100.	Rigolizzo Concetta	» 47,239
101.	Tricomi Giuseppa	» 47,216
102.	Vitello Filippo Catena	» 47,117
103.	Raffaele Rita Nunzia	» 47,066
104.	Fragale Antonina	» 47,000
105.	Gazzara Domenica	» 47,000
106.	Morabito Paola	» 47,000
107.	Foti Carmela	» 46,621
108.	Sofia Antonia	» 46,555
109.	Bentivegna Angela	» 46,413
110.	Guarano Rosa	» 46,270
111.	Musolino Grazia	» 46,199
112.	Giuliano Maria	» 46,133
113.	Monzù Maria	» 46,043
114.	Orlando Tindara	» 46,006
115.	Acquilano Angela	» 45,377
116.	Gitto Domenica	» 45,000
117.	Puglisi Giuseppa	» 44,088
113.	Musolino Domenica	» 44,000
119.	Santonocito Teresa	punti 43,088
120.	Panebianco Iolanda	» 42,133
121.	Stracuzzi Santa	» 42,000
122.	Cannata Concetta	» 41,555
123.	Mangione Rosa, nata il 6 settembre 1935	» 40,000
124.	Barca Carmela, nata il 25 settembre 1937	» 40,000
125.	Cutroni Felicia, nata il 10 marzo 1939	» 40,000
126.	Loiacono Caterina	» 37,327
127.	Romano Concetta	» 37,000
128.	Costa Maria Domenica	» 36,666
129.	Squadrito Grazia	» 35,000

Messina, addì 11 maggio 1963

Il medico provinciale: GIUSTOLISI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto pari numero dell'11 maggio 1963, con il quale è stata approvata graduatoria delle partecipanti al concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Messina al 30 novembre 1959;

Considerato che occorre provvedere alla dichiarazione della vincitrici;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le concorrenti appresso indicate sono dichiarate vincitrici dei posti di condotta ostetrica come a fianco indicato:

1. Currò Maria: Faro Superiore, Messina;
2. Napoli Antonia: Vigliatore, Castroreale;
3. Radici Signorina: Briga, Messina;
4. Quartararo Maria: San Piero Patti;
5. Triolo Rosaria: Venetico;
6. Triolo Domenica: Larderia, Messina;
7. De Lorenzo Concetta: Santo Stefano Medio, Messina;
8. Siligato Maria: Galati Mamertino;
9. D'Amico Giovanni: Malvagna;
10. De Lorenzo Caterina: Floresta;
11. Vaccaro Giuseppa: Reitano;
12. Falconieri Maria: Motta D'Affermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 12 maggio 1963

Il medico provinciale: GIUSTOLISI

(5081)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRINDISI

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Brindisi

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1095 in data 22 febbraio 1962, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ostetrica condotta vacante alla data del 30 novembre 1961 nel comune di Fasano, frazione Pezze di Greco;

Visto il proprio decreto n. 6428 in data 12 novembre 1962, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso in parola;

Visto l'art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti i verbali della citata Commissione giudicatrice;

Visti gli articoli 37 e seguenti del regolamento dei concorsi a posti di sanitari, approvato con decreto legge 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate risultate idonee al concorso di cui sopra:

1. Bisanti Marcellina	punti 42,500 su 100
2. Ancora Cristina	» 39,593 »
3. Martellotti Sebastiana	» 39,350 »
4. Rubino Berta	» 38,843 »
5. Stanzani Gianna	» 38,393 »
6. Calò Grazia	» 37,375 »
7. Leo Anna	» 36,375 »
8. Donno Rita	» 36,332 »
9. Fidanza Anatolia	» 35,296 »
10. Caroli Angela	» 35,000 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del Comune interessato.

Brindisi, addì 18 maggio 1963

Il medico provinciale: BARNABA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2900/4ª in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria delle partecipanti al concorso per il conferimento del posto di ostetrica condotta vacante alla data del 30 novembre 1961 del comune di Fasano, frazione Pezze di Greco;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 delle leggi sanitarie modificato con legge 1° maggio 1941, n. 422;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La sig.ra Bisanti Marcellina è dichiarata vincitrice del concorso per il posto di ostetrica condotta vacante in provincia di Brindisi al 30 novembre 1961 nella sede di Pezze di Greco (Fasano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo Ufficio e del Comune interessato.

Brindisi, addì 18 maggio 1963

Il medico provinciale: BARNABA

(5263)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6038/821 del 2 luglio 1962, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Bologna, bandito con decreto n. 4267/344, in data 6 giugno 1960;

Visto il decreto n. 6254/828 del 4 luglio 1962, con il quale sono state assegnate alle ostetriche vincitrici le condotte poste a concorso;

Ritenuto che la condotta unica di Fontanelice, a seguito di rinuncia dell'ostetrica Ricci Petitoni Maria, vincitrice della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;

Visto che l'ostetrica Monari Luciana ha rinunciato alla nomina a titolare della condotta stessa;

Visto che l'ostetrica Pifferi Alma (5ª in graduatoria) ha diritto alla nomina a termine di legge;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Pifferi Alma è dichiarata vincitrice della condotta unica del comune di Fontanelice.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Bologna, addì 20 agosto 1962

Il medico provinciale: MARENZI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6038/821 del 2 luglio 1962, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Bologna, bandito con decreto n. 4267/344, in data 6 giugno 1960;

Visto il decreto n. 6254/828 del 4 luglio 1962, con il quale sono state assegnate alle ostetriche vincitrici le condotte poste a concorso;

Ritenuto che la condotta « Bagnarola », a seguito di rinuncia dell'ostetrica Giovannini Natalina, vincitrice della condotta stessa è rimasta vacante e disponibile;

Visto che le ostetriche: Boselli Rosa (3ª in graduatoria), Monari Luciana (4ª in graduatoria), Manzoni M. Luisa (6ª in graduatoria), e Teglia Ede (7ª in graduatoria), hanno rinunciato alla nomina a titolare della condotta stessa;

Visto che l'ostetrica Soldati Attilia (8ª in graduatoria) ha diritto alla nomina a termine di legge;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Soldati Attilia è dichiarata vincitrice della condotta « Bagnarola » del comune di Budrio.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Bologna, addì 17 ottobre 1962

Il medico provinciale: MARENZI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6038/821 del 2 luglio 1962, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Bologna, bandito con decreto n. 4267/344, in data 6 giugno 1960;

Visto il decreto n. 6254/828 del 4 luglio 1962, con il quale sono state assegnate alle ostetriche vincitrici le condotte poste a concorso;

Ritenuto che la condotta 3ª « Casola Canina » del comune di Pianoro, a seguito di rinuncia dell'ostetrica Boselli Rosa, vincitrice della condotta stessa è rimasta vacante e disponibile;

Visto che l'ostetrica Pifferi Alma (5ª in graduatoria) ha rinunciato alla nomina a titolare della condotta stessa;

Visto che l'ostetrica Teglia Ede (7ª in graduatoria) ha diritto alla nomina a termine di legge;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Teglia Ede è dichiarata vincitrice della 3ª condotta « Casola Canina » del comune di Pianoro.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Bologna, addì 24 ottobre 1962

Il medico provinciale: MARENZI

(5262)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.